

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DI**

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

**6 APRILE 2021**

**Proposta del Socio Bluebell Partners Ltd:**

*“Azione di responsabilità nei confronti  
degli amministratori attualmente in carica  
- Deliberazioni inerenti e conseguenti”*

**23 marzo 2021**

23 marzo 2021

Signori Azionisti,

Il Socio Bluebell Partners Ltd (“**Bluebell**”), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (“**MPS**” o la “**Banca**”) propone:

**di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti degli amministratori attualmente in carica ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile. Si intendono esclusi dall’azione di responsabilità quegli amministratori che in quanto astenuti, dissenzienti o assenti per come risulta dai verbali del Consiglio d’Amministrazione, non hanno preso parte alle lamentate condotte pregiudizievoli.**

Si illustrano di seguito fatti rilevanti accaduti nell’esercizio 2020 ai sensi dell’art 2393 c.c..

\*\*\*

Si contestano agli amministratori attualmente in carica (gli “**Amministratori**”) le seguenti condotte pregiudizievoli per il patrimonio della Banca.

Gli Amministratori, per come riportato dalla stampa e non smentito dalla Banca, nel Consiglio d’Amministrazione del 30 luglio 2020 hanno deliberato di non intraprendere azioni onde assicurare che non cadesse in prescrizione l’esercizio dell’azione di responsabilità nei riguardi dell’ex Presidente Alessandro Profumo cessato dall’incarico il 5 agosto 2015.

La decisione degli Amministratori sarebbe stata motivata dalla circostanza secondo cui l’ex Presidente Profumo risultava oggetto di un procedimento penale (RGNR 955/2016) chiamato a rispondere dei delitti di false comunicazione sociali e manipolazione informativa dovendosi per questo ritenere che, in caso di sentenza di condanna, il diritto della Banca al risarcimento del danno si sarebbe prescritto in cinque anni a decorre non già dalla cessazione dall’incarico (5 agosto 2015) ma dal passaggio in giudicato di tale sentenza penale.

La decisione degli Amministratori deve intendersi pregiudizievole per due ordini di ragioni:

- (i) perché ha irragionevolmente condizionato l'esercizio dell'azione civile risarcitoria al sopraggiungere di una sentenza penale, un *quid pluris* rispetto alla formazione del danno risarcibile;
- (ii) perché ha limitato l'esercizio dell'azione civile risarcitoria solo ai quei fatti illeciti costituenti reati per come contestati (e poi effettivamente accertati con sentenza emessa il 15 ottobre 2020) nel processo penale RGNR 955/2016, con questo risultando prescritta l'esercizio della responsabilità per quei danni che non sono conseguenza dei fatti illeciti per i quali il signor Alessandro Profumo è stato effettivamente condannato.

Gli Amministratori si sono astenuti dal proprio dovere di salvaguardare il patrimonio della Banca omettendo di inserire all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci convocata per il giorno 6 aprile 2021 la proposta di delibera di azioni sociali di responsabilità ex artt. 2393 e 2396 c.c. nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Profumo e dell'ex Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola (anche in concorso con altri soggetti) che nel frattempo erano stati condannati con sentenza di primo grado a sei anni di reclusione, 2,5 milioni di euro di sanzioni, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 2 anni di interdizione dagli uffici direttivi di imprese in quanto rei di aver falsificato i bilanci della Banca e aver commesso il reato di manipolazione informativa.

L'immediato effetto pregiudizievole arrecato al patrimonio della Banca quale conseguenza della sentenza di colpevolezza è stato l'iscrizione a bilancio di accantonamenti per rischi legali nella misura di circa quattrocento milioni di euro come comunicato dalla Banca il successivo 5 novembre 2020.

Le conseguenze delle condotte illecite degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola per effetto dei rilevanti accantonamenti sui rischi legali operati nell'esercizio 2020 sono stati talmente pregiudizievoli da rappresentare una delle cause espressamente evidenziate dalla Banca nel Progetto di Bilancio 2020 per lo *shortfall* prospettico di capitale rispetto ai requisiti patrimoniali (*overall capital requirements*) che la Banca ha previsto possa raggiungere un livello pari a ca. 1,5 mld di euro al 31 dicembre 2021.

Gli Amministratori:

- (i) non solo nel luglio 2020 omettevano di porre in essere azioni onde assicurare che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente Alessandro Profumo non fosse prescritta (una circostanza solo parzialmente evitata unicamente grazie alla sopraggiunta condanna penale);
- (ii) non solo nel gennaio 2021 omettevano di inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci la proposta di azione di responsabilità nei confronti dell'ex-Presidente Alessandro Profumo e dell'ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola nonostante l'intervenuta condanna penale il 15 ottobre 2020 ed il grave pregiudizio subito dal patrimonio della Banca in conseguenza di essa come comunicato il 5 novembre 2020;
- (iii) ma addirittura il giorno 22 marzo 2021, con riferimento alla richiesta di azione di responsabilità formulata sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile dal socio Bluebell Partners nei confronti dell'ex-Presidente Alessandro Profumo e dell'ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola<sup>1</sup>, emettevano una 'nota' in cui si affermava di ritenere “*che allo stato non vi siano i presupposti per l'avvio di un'azione di responsabilità*”<sup>2</sup> con questo *de facto* invitando i soci della Banca (e dunque anche il socio di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze) ad esprimere voto contrario.

Nella 'nota' emessa dalla Banca non veniva data alcuna motivazione sul perché “*allo stato non vi siano i presupposti per l'avvio di un'azione di responsabilità*”. Ove la Banca intendesse in futuro addurre come motivazione la mancata pubblicazione ad oggi delle motivazioni della sentenza emessa il 15 ottobre 2020, si intende sin d'ora eccepire come la circostanza sarebbe del tutto strumentale in quanto il preventivo consenso dell'assemblea lascerebbe comunque impregiudicata la possibilità per gli Amministratori di attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza (prevista entro il 13 aprile 2021) onde incardinare nel modo più efficace l'azione di responsabilità.

---

<sup>1</sup> [https://www.gruppomps.it/static/upload/pro/proposta\\_azione\\_di\\_responsabilita.pdf](https://www.gruppomps.it/static/upload/pro/proposta_azione_di_responsabilita.pdf)

<sup>2</sup> [https://www.gruppomps.it/static/upload/not/nota\\_proposta\\_bluebell.pdf](https://www.gruppomps.it/static/upload/not/nota_proposta_bluebell.pdf)

Basti qui ricordare semplicemente che quando l'Assemblea dei Soci della Banca il 29 aprile 2013 deliberò l'azione sociale di responsabilità contro l'ex-Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Banca Giuseppe Mussari e l'ex-Direttore Generale Antonio Vigni non solo non era stata pubblicata la sentenza che ne avrebbe poi accertato la responsabilità penale nel novembre 2019, ma nemmeno era stato avviato il processo penale che li ha visti poi condannati, essendo per altro la responsabilità penale del tutto ultronea rispetto alla responsabilità civile degli amministratori.

\*\*\*

Infine, per quanto risulta dal Progetto di Bilancio 2020 non essendone fatta menzione, gli Amministratori a tutt'oggi non hanno avviato azioni volte a ricercare la nullità dei due contratti gravemente pregiudizievoli stipulati in danno alla Banca sulla base di rappresentazioni risultate false sottoscritti dall'ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola con le due banche estere Deutsche Banca (19 dicembre 2013) e Nomura (23 settembre 2015) riguardanti la chiusura anticipata delle operazioni illecite per le quali l'ex-Presidente Alessandro Profumo e l'ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola (unitamente alla Banca, alle due banche estere Deutsche Bank e Nomura ed ai funzionari delle due banche estere) sono stati condannati nei procedimenti penali R.G.N.R. 955/2016 e R.G.N.R. 29634/14.

I suddetti due contratti hanno avuto (e tutt'ora hanno) conseguenze estremamente pregiudizievoli per il patrimonio della Banca in quanto in virtù di essi l'ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola aveva impegnato la Banca:

- (i) a rinunciare al risarcimento di un danno che la Banca stessa aveva valutato nella misura di 1,2 miliardi di euro;
- (ii) a versare alle due banche estere complessivamente 800 milioni di euro per la chiusura anticipata di contratti essi stessi nulli in quanto aventi una causa illecita come nel frattempo accertato;
- (iii) a non esercitare azione di rivalsa e regresso nei confronti delle due banche estere (fatto salvo limitate circostanze) ove la Banca fosse stata convenuta in giudizio chiamata a rispondere del danno arrecato dalle suddette operazioni.

I contratti sottoscritti dall'ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola hanno arrecato un danno al patrimonio della Banca pari a due miliardi di euro a cui si aggiunge il danno potenziale (per miliardi di euro) riveniente dal rischio di soccombenza nelle domande risarcitorie (in sede penale, civile e stragiudiziale) da cui la Banca è gravata proprio a causa delle operazioni illecite oggetto dei richiamati contratti sulle quali – meno di impugnare i contratti - non può esercitare azione di rivalsa e regresso nei confronti delle banche estere.

Posto che non impedire un danno, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, gli Amministratori devono essere ritenuti responsabili (in concorso con gli amministratori che li hanno preceduti) del mancato perseguimento del ristoro del danno cagionato dagli accordi sottoscritti con Deutsche Bank e Nomura ricercandone la nullità, con questo agendo in continuità con la precedente gestione. Si ricorda in proposito quanto dichiarato nel 2019 e nel 2020 dall'allora Presidente Bariatti,

- (i) *“In un caso siamo arrivati a concludere che, ai fini di tutelare il patrimonio della Banca, non era consigliabile e non era opportuno impugnare la transazione con Deutsche Bank del dicembre 2003 sia invocando l'annullabilità, la potenziale annullabilità, che la nullità della transazione. In un altro caso l'analisi, come avete anche letto nelle risposte scritte, e mi riferisco alla transazione con Nomura del 2015, è ancora in corso”* (Presidente Stefania Bariatti, aprile 2019);
  
- (ii) *“nel caso dell'accordo transattivo con Nomura (con riferimento al quale non è ancora decorso il periodo quinquennale dalla sua stipulazione) sono in corso accertamenti analoghi a quelli richiamati nella risposta alla domanda precedente e sono seguiti dai medesimi consulenti (Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi e Deloitte Forensic). La conclusione di tali approfondimenti sarà formalizzata a breve prima della scadenza del ricordato periodo quinquennale”* (Presidente Stefania Bariatti, aprile 2020),

\*\*\*\*\*

### Proposta di delibera

**Il socio Bluebell Partners Ltd propone di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti degli amministratori attualmente in carica, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile. Si intendono esclusi dall'azione di responsabilità quegli amministratori che in quanto astenuti, dissenzienti o assenti per come risulta dai verbali del Consiglio d'Amministrazione, non hanno preso parte alle lamentate condotte pregiudizievoli.**

### Delibera

di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2396, cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti, degli amministratori attualmente in carica, intendendosi esclusi dall'azione di responsabilità quegli amministratori che in quanto astenuti, dissenzienti o assenti per come risulta dai verbali del Consiglio d'Amministrazione, non hanno preso parte alle lamentate condotte pregiudizievoli, finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), *patito e patiendo*, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte dei componenti dell'organo nel periodo in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392 e 2396 cod. civ., nonché di ogni altra disposizione di legge o regolamento che disciplina le regole di condotta cui gli amministratori devono improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i fatti sopra richiamati.